

DELIBERA N. 188/09/CSP

Criteria di ripartizione tra gli operatori della remunerazione dei costi sostenuti dal soggetto indipendente designato dalla delibera n. 147/09/CSP per svolgere l'attività di cui alla delibera n. 244/08/CSP recante "Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP" *(testo integrato con le modifiche approvate con la delibera n. 62/11/CONS di seguito evidenziate in carattere sottolineato)*

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 ottobre 2009;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259, recante: "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito "Codice") e, in particolare, l'art. 72 concernente la "qualità del servizio", oltre agli artt. 70, 83 e 98 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" (di seguito "Codice del consumo");

VISTA la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante: "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n.249", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

VISTA la propria delibera n. 131/06/CSP del 12 luglio 2006, recante: "Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 luglio 2006, n. 173;

VISTA la propria delibera n. 244/08/CSP, del 12 novembre 2008, recante “Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 gennaio 2009, n. 21;

VISTA la propria delibera n. 147/09/CSP, del 9 luglio 2009, recante “Designazione del soggetto indipendente di cui all’art. 9 della delibera n. 244/08/CSP”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2009, n. 178, che ha designato la Fondazione Ugo Bordoni (di seguito FUB) quale soggetto indipendente, di cui all’art. 1, lettera k), della delibera n. 244/08/CSP.;

VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità approvato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003, n. 259, e successive modificazioni;

VISTO il verbale, ed i relativi allegati, dell’audizione, tenutasi in data 30 giugno 2009, con gli operatori di accesso a Internet da postazione fissa e le società associazioni degli *Internet Service Providers* AIIP ed Assoprovider, nel corso della quale la FUB ha illustrato il progetto di gestione delle attività di misurazione degli indicatori di qualità del servizio di accesso a Internet da postazione fissa, richieste al soggetto indipendente ai sensi della delibera n. 244/08/CSP, nonché di verifica della qualità del servizio resa ad uso dell’utente finale ed ha fornito una preliminare stima dei costi e delle risorse umane impegnate;

CONSIDERATO che, nel corso della predetta audizione del 30 giugno 2009, la Direzione tutela dei consumatori di seguito Direzione ha presentato un’ipotesi preliminare di ripartizione dei costi globali dell’attività di misura per la determinazione dei “valori statistici”, derivante dall’attuazione della delibera n. 244/08/CSP, basata sulla rappresentatività regionale dell’Operatore in termini di quote di mercato, con una suddivisione in 4 fasce, e che su tale ipotesi, nonché sui documenti presentati dalla FUB, ha richiesto esplicite osservazioni scritte ai soggetti partecipanti all’audizione, da inviare entro il termine di dieci giorni;

VISTI i contributi pervenuti da parte dell’Associazione Italiana Internet Provider (di seguito A.I.I.P.) ricevuto via fax prot. n. 0055957 del 14/07/2009 e delle società Flynet, RS Advanced Systems, (pervenuti via mail in data 10/07/2009) Telecom Italia (ricevuto via fax prot. 0057391 del 17/07/2009) e Vodafone/Opitel (ricevuto via fax prot. n. 0062519 del 30/07/2009);

RITENUTO di dover accogliere, in una nuova bozza di proposta, le seguenti indicazioni, emerse dai predetti contributi:

a) differenziare la ripartizione del finanziamento dei costi per le due diverse modalità di misura per la determinazione dei “valori statistici” (*server oriented / client oriented*);

b) tutelare i fornitori del servizio di accesso a internet minori, esonerandoli dall’obbligo di sottoporsi alla determinazione dei “valori statistici” della qualità del servizio offerto e di finanziare le attività del soggetto indipendente;

c) differenziare i costi sostenuti dal soggetto indipendente in:

- spese documentate (canoni, acquisti apparecchiature, acquisto software, acquisto servizi esterni);
- impegno di risorse umane, per attività di management e/o coordinamento, ricerca e sviluppo, ed esercizio, con diversi profili di personale impegnato.

d) ripartire il finanziamento dei costi stimati per i primi 5 anni di attività in un valore di retribuzione medio annuo costante, allo scopo di ammortizzare i costi, più elevati della media, relativi alle prime annualità;

e) adottare un criterio di ripartizione basato sulla rilevanza nazionale delle quote di mercato dei singoli operatori;

f) chiarire il ruolo dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione del Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito ISCTI) di supervisione e controllo delle attività di responsabilità del soggetto indipendente;

SENTITI in audizione, in data 29 settembre 2009, i principali operatori di accesso a Internet da postazione fissa, ai quali sono stati illustrati la nuova proiezione quinquennale dei costi del soggetto indipendente e la suddetta nuova bozza di proposta aggiornata, elaborata dalla Direzione Tutela dei consumatori dell’Autorità (di seguito Direzione), dei criteri di ripartizione del finanziamento di tali costi;

VISTO il verbale, e relativi allegati, dell’audizione tenutasi in data 6 ottobre 2009, alla quale hanno partecipato, oltre a FUB e ISCTI, le società Aem Com, Brennercom, Fastweb, Fly Net, Eutelia, Infracom, Opitel, Satcom, Telecom Italia, Teleunit, Tiscali, Vodafone, Wind , nonché le associazioni di providers A.I.I.P. e Assoprovider, nel corso della quale sono state presentate nuovamente le modalità di valutazione e di ripartizione dei costi del soggetto indipendente dell’audizione, come da allegato al verbale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione dei Commissari Sortino e Magri, relatori ai sensi dell’art. 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Criteri di ripartizione dei costi)

1. Per la ripartizione tra gli operatori del finanziamento dei costi delle attività del soggetto indipendente, di cui alle delibere n. 244/08/CSP e 147/09/CSP, si applicano i criteri definiti nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Il finanziamento dei costi stimati per i primi 5 anni di attività, è ripartito in un valore di retribuzione medio annuo costante, allo scopo di ammortizzare i costi. Il valore di quota annua da attribuire ai singoli operatori è la somma della quota base più la quota client/server, come definite nell'allegato 1.
3. Nella quota base sono inclusi i costi di sviluppo dei sistemi di misurazione, di canoni e/o acquisizioni di apparecchiature hardware e software, e di servizi esterni.
4. Nella quota parte relativa al sistema server oriented sono inclusi i costi di spesa e certificazione dei Server e dei Client di misura.
5. I costi di esercizio del sistema utente finale saranno ripartiti in base all'utilizzo effettivo da parte degli utenti del singolo operatore sulla base della percentuale di misure effettuate dai rispettivi utenti.

Articolo 2

(Modalità di rendicontazione)

1. Il primo anno di esercizio decorre dal 1° ottobre 2009, data di inizio delle attività ai sensi dell'art.1, comma 3, della delibera 147/09/CSP.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il soggetto indipendente presenta alla Direzione un preventivo annuale dei costi e le proiezioni conseguenti fino al quinto anno incluso, nonché, dal secondo anno in poi, il consuntivo annuale, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
3. La verifica della quota annua, da distribuire tra i singoli operatori e il corrispondente eventuale conguaglio, a meno di scostamenti significativi già dai consuntivi dei primi anni, è effettuato sul saldo della fattura relativa alla quota annua per il quinto anno.
4. Le fatture sono emesse dal soggetto indipendente al singolo operatore, secondo la ripartizione corrispondente all'applicazione dei criteri di cui all'allegato 1, e sono pagate dagli operatori tramite bonifico bancario, entro 60

giorni dalla data della fattura.

5. Per il primo anno, la Commissione Servizi e Prodotti approva il preventivo dell'anno in corso e la proiezione per i successivi quattro anni di esercizio. Dopo la comunicazione alla Direzione degli importi dovuti per ogni operatore sul totale della quota annua, il soggetto indipendente fatturerà ai singoli operatori un acconto pari al 40%. Al termine del primo anno di esercizio gli operatori procederanno al versamento del saldo, pari al restante 60% della loro quota parte annuale, al ricevimento della fattura da parte del soggetto indipendente.
6. Al momento dell'approvazione, da parte dell'Autorità, dei consuntivi del primo, secondo, terzo e quarto anno, contestualmente al preventivo dell'anno immediatamente successivo e alle proiezioni degli anni seguenti, sarà verificata la necessità o meno di una diversa ripartizione tra gli operatori, della quota per l'anno successivo. Su tale base, il soggetto indipendente trasmetterà ai singoli operatori la fattura d'acconto che, a partire dal secondo anno in poi, sarà pari al 20% dell'importo totale dovuto da ciascuno. Al termine del relativo anno di esercizio gli operatori procederanno al versamento del saldo, pari al restante 80% della loro quota parte annuale.
7. Al termine del quinto anno di esercizio (30 settembre 2014), il soggetto indipendente sottoporrà all'approvazione dell'Autorità il consuntivo del quinto anno ed emetterà le fatture a saldo del restante dovuto, salvo conguagli. A tale data l'Autorità si riserva di rivedere la presente delibera.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L' ISCTI, in qualità di organismo designato alla supervisione e al controllo delle attività di responsabilità del soggetto indipendente:
 - a) supervisiona i rapporti tra i tavoli tecnici condotti e coordinati da FUB;
 - b) relaziona all'Autorità rispetto alle attività sub a) nell'ambito delle riunioni del comitato di supervisione ed indirizzo di cui al successivo comma 3);
 - b-bis) invia alla Direzione, entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal secondo anno di attività, una relazione complessiva inerente alle attività di supervisione, controllo e certificazione svolte nell'anno precedente con riferimento ai costi sostenuti per la realizzazione delle procedure di certificazione dei sistemi Server Oriented, Client Oriented e Utente finale.

Eventuali attività tecniche possono essere affidate a ISCTI secondo intese con FUB.

2. La FUB, in qualità di soggetto indipendente designato ai sensi dell'art.1 comma 1 della delibera 147/09/CSP, qualora verifichi errati o omessi pagamenti delle quote di cui attività del soggetto indipendente in base all'elenco delle società obbligate al finanziamento, tenuto ed aggiornato annualmente dall'Autorità.
3. Oltre ai tavoli tecnici relativi alla definizione delle attività di misurazione, coordinati dalla FUB, a cui la Direzione presenza, è creato uno "Steering Committee", con il ruolo di comitato di supervisione ed indirizzo, coordinato dalla Direzione, a cui partecipano FUB e ISCTI, che relazionano, in tale sede, sulle attività dei tavoli tecnici, allo scopo di consentire all'Autorità di vagliare le proposte e valutare i risultati dei tavoli tecnici.
4. L'Autorità eserciterà il controllo della pianificazione delle attività del soggetto indipendente, verificando lo stato di avanzamento progressivo delle attività con quanto programmato ed il conseguimento nei tempi stabiliti dei vari obiettivi intermedi e finali.

Articolo 4 (Sanzioni)

1. Gli operatori di cui alla delibera n.131/06/CSP comunicano il numero di linee di accesso ad internet da postazione fissa attivate al 31 dicembre di ogni anno alla Direzione e al soggetto indipendente, distinguendo tra connessione xDSL, fibra ottica e wireless (sia su banda licenziata che su banda non licenziata), entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo.
- 1-bis. Ai fini del comma precedente il numero di linee di accesso comprende tutte le singole connessioni fisiche attivate dall'operatore, a prescindere dalla tipologia di rapporto (consumer / business) e dal fatto che talune di esse possano essere state attivate nell'ambito di uno stesso contratto di utenza, ovvero nel caso di offerte business comprende il numero di linee equivalenti previste nel contratto.
2. In caso di mancato rispetto da parte degli operatori delle scadenze dei versamenti dovuti, la FUB, previo sollecito di pagamento entro un termine massimo di 30 giorni, segnalerà il fatto in maniera circostanziata alla Direzione che provvederà a intimare la trasmissione entro 15 giorni della prova del pagamento delle somme dovute. In difetto verrà avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del Codice delle comunicazioni

elettroniche. Analogamente si procede in caso di mancata comunicazione dei dati di cui al comma 1.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità. Avviso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Autorità è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Napoli, 13 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola